

STATUTO

Art. 1 - Costituzione e sede del Consorzio

Ai sensi e per i fini degli artt. 60 e 61 del T.U. delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933 n. 1592 è costituito un consorzio avente la seguente denominazione "Consorzio per la Ricerca e l'Educazione permanente Torino" (COREP Torino). Il Consorzio ha sede in Torino.

Art. 2 - Finalità del Consorzio

Il Consorzio non persegue finalità di lucro, ha scopo mutualistico consortile ed è costituito al fine di favorire lo svolgimento unitario e coordinato di attività dei consorziati in ambito scientifico, tecnologico, gestionale ed economico, con particolare riguardo al settore dell'Alta Formazione.

Per il perseguimento dei fini sopra citati, il Consorzio può svolgere qualunque attività, idonea al perseguimento delle finalità istituzionali, quali a titolo esemplificativo:

- il supporto all'organizzazione e alla gestione di master, erogati dagli enti accademici consorziati, nonché supporto alla organizzazione e alla gestione di seminari di aggiornamento metodologico e tecnico per l'ulteriore qualificazione professionale di manager, funzionari e dipendenti;
- il supporto alla promozione di attività congiunte fra Atenei ed Enti Pubblici, imprese e organizzazioni, nell'ambito di progetti di formazione, di rilievo regionale, nazionale, europeo ed internazionale, supportando gli enti consorziati anche nella gestione dei progetti finanziati;
- il supporto all'organizzazione e/o la gestione diretta di attività di promozione, sul territorio e presso la comunità locale, delle attività dei soci, anche culturali e creative, anche mediante azioni di supporto nell'interrelazione tra gli Enti Consorziati e industrie, Amministrazione regionale, Enti locali.
- l'organizzazione e gestione di attività formative e di aggiornamento metodologico e tecnico nell'ambito di accordi con gli Enti Consorziati

In particolare il Consorzio esercita tutte le attività che gli Enti Consorziati intendono ad esso conferire per una gestione comune, unitaria, uniforme, associata o semplificata di funzioni e servizi a carattere istituzionale.

Per realizzare le attività di cui al presente articolo, il Consorzio potrà, entro i limiti specificatamente previsti dalla legge, ricevere finanziamenti e compiere tutti gli atti accessori, correlati e conseguenti ma comunque funzionali al raggiungimento delle finalità consortili di cui al presente articolo.

Per meglio consentire la realizzazione delle finalità del Consorzio, le attività dello stesso possono essere in tutto o in parte svolte negli spazi che i consorziati, se richiesti, si impegnano a mettere a disposizione, secondo le proprie disponibilità e tenuto conto della normativa vigente.

Art. 3 - Durata del Consorzio

Il Consorzio ha la durata di 10 anni e può essere prorogato per un analogo periodo, almeno un anno prima della scadenza, con il consenso di due terzi dei Consorziati.

Ogni Consorziato può recedere previa comunicazione da inviarsi con raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente del Consorzio almeno 6 mesi prima della scadenza dell'esercizio finanziario. Il recesso non dà diritto alla restituzione dei contributi versati.

Art. 4 - Enti consorziati

1. Fanno parte del Consorzio:

- a) Le università e gli Enti pubblici sottoscrittori dell'atto costitutivo;
- b) le altre Università e gli altri Enti Pubblici che sono entrati a farne parte successivamente quali risultano dalle delibere assunte dai competenti organi del Consorzio;
- c) ogni altra Università e Ente Pubblico e/o Organismo di Diritto Pubblico che condivide le finalità del Consorzio previa approvazione della richiesta di adesione assunta dagli organi del Consorzio, secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 5 - Fondo Consortile

Il Fondo Consortile è pari a € 120.000,00 (centoventimila/00).

Il Fondo Consortile potrà aumentare a seguito dell'adesione al Consorzio di nuovi consorziati nonché dell'eventuale imputazione al Fondo degli avanzi di gestione/utili di esercizio a seguito di espressa approvazione da parte dell'Assemblea dei consorziati, a seguito della proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il Fondo Consortile costituisce garanzia verso i terzi per la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte dal Consorzio stesso, e non può in nessun caso essere ridotto al di sotto della somma costituente il fondo consortile di cui al presente articolo.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del fondo consortile eventualmente necessario a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento ed il miglioramento delle attività Consorzio.

Il Consorzio risponde esclusivamente con il Fondo Consortile per le obbligazioni assunte e sono espressamente escluse ulteriori obbligazioni a carico dei Consorziati.

Art. 6 - Esercizio sociale

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consorzio approva:

- 1) il bilancio preventivo, accompagnato da una relazione sulle linee generali di attività su base annuale e triennale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- 2) il bilancio consuntivo, accompagnato da una relazione dell'attività svolta e dalla relazione dell'organo di revisione, entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Al Consorzio è vietato distribuire residui o utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi e riserve durante la vita del Consorzio stesso, fatti salvi eventuali obblighi di legge.

Articolo 7 - Limite agli impegni di spesa

Nell'ambito delle rispettive competenze gli organi del Consorzio potranno assumere obbligazioni e impegni di spesa solo nei limiti delle previsioni del Bilancio Preventivo approvato dall'Assemblea dei Consorziati, anche su base pluriennale.

Le prestazioni di attività previste in sede di bilancio preventivo per conto dei singoli consorziati vengono svolte secondo gli obiettivi individuati dagli stessi consorziati al fine di garantirne l'equilibrio economico-finanziario.

L'inadempimento delle obbligazioni di cui al comma precedente comporta per il soggetto inadempiente l'assunzione diretta della correlata responsabilità economica e patrimoniale e l'obbligo di mantenere indenne il Consorzio da ogni consequenziale effetto dannoso.

Art. 8 - Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea degli enti consorziati;
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Comitato tecnico-scientifico;
- il Revisore dei conti.

Art. 9 - L'assemblea dei consorziati

L'Assemblea è costituita dal rappresentante legale, ovvero suo delegato, di ogni consorziato.

Ogni consorziato, mediante delega scritta, può farsi rappresentare in Assemblea. Ogni delegato può essere portatore di una sola delega, oltre a quella propria.

Ogni ente consorziato dispone di un voto in Assemblea.

L'Assemblea è convocata con lettera del Presidente inviata anche tramite fax o e-mail almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza e si tiene, preferibilmente, presso la sede del Consorzio e può svolgersi anche presso altro luogo del territorio cittadino.

L'Assemblea si riunisce:

- a) per l'approvazione del bilancio previsionale, deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
- b) per l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sull'attività svolta deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- c) per l'ammissione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, di nuovi consorziati approvando altresì la quota iniziale per la partecipazione al fondo Consortile;
- d) per l'approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, degli eventuali contributi annuali a carico dei consorziati, previa approvazione dei Soci Consorziati da parte dei rispettivi organi di competenza;
- e) nomina e revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- f) nomina dell'organo di revisione dei conti;
- g) modifiche dello statuto;
- h) scioglimento e messa in liquidazione del Consorzio, nomina e poteri dell'organo di liquidazione.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei consorziati; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei consorziati intervenuti di persona o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea, ad eccezione:

1. delle delibere per la modifica dello statuto;
2. delle delibere relative allo scioglimento del Consorzio e alla devoluzione del patrimonio per le quali l'Assemblea si intende regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti almeno 2/3 (due terzi) dei rappresentanti degli enti consorziati e le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non superiore a cinque, nominati dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono, salvo dimissioni o revoca, alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi possono essere rieletti solo una volta.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce normalmente presso la sede del Consorzio, ogni

qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, previo avviso di convocazione spedito con almeno cinque giorni di anticipo. In caso di urgenza l'avviso di convocazione può essere spedito a mezzo fax o e-mail almeno due giorni prima della data fissata.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano senza diritto di voto il Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico ed il Direttore del Consorzio, che svolge le funzioni di Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti e ha le seguenti funzioni:

- a) predispone ed adotta gli atti necessari a dare attuazione alle linee generali di attività approvate dall'Assemblea;
- b) delibera sui bilanci consuntivo e preventivo del Consorzio da proporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) nomina il Presidente del Consorzio tra i rappresentanti dei Consorziati accademici;
- d) nomina un Vice presidente, scegliendolo tra i rappresentanti dei consorziati non accademici, che esercita i poteri del Presidente in caso di suo impedimento;
- e) nomina e revoca il Direttore, determinandone compiti, poteri e compensi, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge;
- f) propone all'assemblea l'ingresso di nuovi consorziati proponendo altresì l'ammontare della quota iniziale per il fondo consortile;
- g) ratifica la nomina del Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico;
- h) approva il programma di attività annuale, predisposto con l'ausilio del Direttore;
- i) approva il regolamento interno del Consorzio;
- l) approva gli atti inerenti la straordinaria amministrazione;
- m) propone all'Assemblea lo scioglimento del Consorzio.

La carica di consigliere di Amministrazione è gratuita.

Art. 11 - Il Comitato tecnico-scientifico

L'Assemblea può nominare un Comitato tecnico-scientifico, composto da un numero pari di membri, non inferiore a quattro e non superiore a otto, che durano in carica tre anni, scelti per metà tra rappresentanti dei consorziati accademici e per metà tra rappresentanti degli altri consorziati.

Il Comitato elegge, nel corso della prima seduta, il coordinatore, tra i membri designati dai consorziati accademici. Alle sedute del Comitato può partecipare il Direttore. Il Comitato è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione, individua il programma di attività da proporre al Consiglio di Amministrazione, raccoglie le esigenze e proposte degli enti consorziati e vigila sulla validità tecnico-scientifica delle attività del Consorzio. Il Comitato si riunisce su convocazione scritta del coordinatore.

La carica di membro del Comitato tecnico-scientifico è gratuita.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i Consorziati accademici, resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

Esso ha la legale rappresentanza del Consorzio, convoca l'assemblea dei Consorziati e il Consiglio di Amministrazione e vigila sull'attività del Direttore.

Coadiuvato dal Direttore, il Presidente sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione i bilanci consuntivo e preventivo per la successiva approvazione

dell'Assemblea.

Vigila sui servizi amministrativi e contabili, assume, per conto del Consorzio, gli impegni connessi con l'attività Consortile e stipula i relativi contratti, esercita in generale tutte le attività che gli sono state affidate per legge e che interessano il Consorzio.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente le sue funzioni sono temporaneamente esercitate dal Vice Presidente.

Il Presidente non percepisce alcuna remunerazione in dipendenza della carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo indicazioni di legge.

Art. 13 - Il Revisore dei conti

Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea, che lo sceglie tra gli iscritti al Registro dei Revisori legali, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

La carica di Revisore dei conti è incompatibile con qualunque altro incarico sociale. Il Revisore dei conti controlla l'amministrazione del consorzio, accerta la regolare tenuta della contabilità e ne riferisce all'assemblea particolarmente in sede di esame dei bilanci, e redige una relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo. Esso deve essere invitato alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art.14 - Il Direttore

Il Direttore del Consorzio, nominato dal Consiglio di Amministrazione, cura l'attuazione delle deliberazioni e delle direttive del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore deve essere persona provvista di specifica esperienza nei settori oggetto dell'attività del Consorzio. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico e del Consiglio di Amministrazione, in cui svolge le funzioni di Segretario, e coordina tutto quanto necessario per il funzionamento del Consorzio e per la realizzazione delle attività. L'incarico del Direttore ha durata pari a 3 anni e può essere confermato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore ha le seguenti funzioni:

- a) predispone, su proposta del Comitato tecnico-scientifico, ove istituito, il programma di attività annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) predispone il regolamento interno del Consorzio, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- c) cura l'ordinaria amministrazione del Consorzio;
- d) presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione un rapporto sull'attività svolta e, avvalendosi della collaborazione del personale amministrativo, redige in tempo utile il bilancio preventivo e consuntivo.

Il Direttore ha autonomia di gestione, nel quadro dei programmi annuali di spesa approvati dagli organi competenti ed in conformità alle regole e ai principi di buona amministrazione.

Art. 15 - Rapporti con i Consorziati

Le attività del consorzio che prevedano l'utilizzazione di personale, di attrezzature e/o di spazi di proprietà dei Consorziati saranno oggetto di specifiche convenzioni ai sensi delle normative specifiche vigenti.

Art. 16 - Regolamento

Per l'attuazione del presente statuto, il Direttore predispone un regolamento interno, che deve essere sottoposto al Consiglio di Amministrazione per approvazione.

Art. 17 - Libri del consorzio.

Oltre i libri ed alle scritture contabili previsti dalla legge il consorzio deve tenere:

- il libro dei consorziati;
- il libro delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea dei consorziati;

-il libro delle sedute e delle deliberazioni del Comitato tecnico scientifico, ove istituito;
-il libro delle decisioni del Revisore dei conti.

Art. 18 - Pari Opportunità

Gli Organi del Consorzio perseguono l'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini, intento che deve essere tenuto presente a tutti i livelli e da parte di tutti gli attori del Consorzio nella gestione di qualsiasi attività.

Art. 19 - Obblighi d'informazione a favore dei Consorziati

Il Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Direttore, fornisce ai soci Consorziati ogni notizia utile al corretto svolgimento delle attività dell'ente, in conformità alle Leggi vigenti e al presente Statuto. Tutto ciò anche a semplice richiesta scritta da parte di ogni singolo socio.

Art. 20 - Controversie

Qualsiasi controversia dovesse sorgere fra i Consorziati o fra i Consorziati e il Consorzio che abbia per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto consortile, escluse quelle rimesse alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria e quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere devoluta al giudizio della Camera Arbitrale di Torino.

Art. 21 - Scioglimento del Consorzio

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea delibera, con le maggioranze previste dal presente statuto, lo scioglimento del consorzio, le modalità per la liquidazione, nominando un liquidatore e stabilendone i poteri e le attribuzioni.

I residui finali di liquidazione sono devoluti, con delibera dell'Assemblea, in modo paritetico ai consorziati accademici, per essere destinati da questi ultimi a finalità di carattere didattico-scientifico.

Art. 22 - Rinvio

Per quanto non contemplato nel presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, li 18 luglio 2014

F.ti: Michele ROSBOCH

Valeria INSABELLA